

ALLEGATO 5)
(Articolo 1, comma 53, lettera f)

Tabella Bbis

Violazioni delle disposizioni della L. R. n. 11/96 e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti e valori delle sanzioni amministrative per le relative infrazioni

Lettera	Disposizione/infrazione	Sanzione amministrativa
a	mancato rispetto del turno minimo, nei cedui	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione e pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
b	mancato rispetto del turno minimo e del periodo di rinnovazione nelle fustaie coetanee e coetaneiformi	
c	mancato rispetto del divieto di trasformazione dei boschi in conversione all'alto fusto in boschi cedui, semplici, matricinati e composti	
d	mancato rispetto delle seguenti norme a tutela dei boschi e dei pascoli danneggiati dal fuoco:	
	1) divieto di pascolo di qualsiasi specie di bestiame, nei pascoli e negli altri terreni saldi pascolivi percorsi da incendio, per un anno dall'incendio	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione e da un minimo di euro 9,00 ad un massimo di euro 90,000 per ogni capo di bestiame
	2) divieto di pascolo nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, per 10 anni o fino all'emissione di specifico provvedimento di rimozione del divieto	
	3) divieto di succisione delle piante e delle ceppaie compromesse dal fuoco non oltre la successiva stagione silvana	
	4) divieto per un anno, di raccolta degli asparagi, dei prodotti del sottobosco e della coltura agraria	
	5) divieto per cinque anni di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche sui soprassuoli di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi)	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione
	6) obbligo di autorizzazione all'intervento per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici	
e)	mancato rispetto delle seguenti norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi:	
	1) divieto di accensione dei fuochi nei boschi all'aperto e a una distanza inferiore a 100 metri dai medesimi, divieto di accensione dei fuochi nei pascoli nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre, divieto di accensione dei fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti	sanzioni amministrative previste dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 10 della legge n. 353 del 2000
	2) divieto di far brillare mine, di usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli, di usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e braci, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio	
	3) mancato rispetto delle prescrizioni sulla carbonizzazione e sulla preparazione della carbonella	da un minimo di euro 30,00 ad un massimo di euro 300,00 per ogni ara o sua frazione
	4) divieto di impianto di fornaci e fabbriche di fuochi d'artificio	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00
	5) obbligo per i proprietari di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi, produttivi e/o ricreativi, di eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio e di effettuare la ripulitura dell'area circostante l'insediamento, per un raggio di almeno 20 metri, mediante il taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva, nelle aree libere ed in quelle boscate	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione
	6) obbligo per i proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, a mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza	
f	divieto di abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali, ripulitura del terreno da ricci, fogliame e da felci nei castagneti da frutto mediante raccolta, concentrazione e abbruciamento, obbligo di denuncia dell'abbruciamento delle stoppie e della pulizia o ripulitura dei castagneti da frutto	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00

Violazioni delle disposizioni della L. R. n. 11/96 e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti e valori delle sanzioni amministrative per le relative infrazioni

Lettera	Disposizione/infrazione	Sanzione amministrativa
g	mancato rispetto delle seguenti norme sulla tutela fitopatologica:	
	1) obbligo di tempestiva comunicazione di infestazione di insetti, di infezione di funghi e/o di attacco di altri agenti biotici	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione
	2) obbligo di applicazione delle misure fitosanitarie, di esecuzione del taglio delle piante attaccate, di estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione, di allontanamento e di distruzione del materiale di risulta	
	3) obbligo di asportazione di piante danneggiate nei siti della rete Natura 2000	
h	mancato rispetto del divieto di distruzione o danneggiamento dei nidi di formiche del gruppo Formica rufa	da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 750,00
i	mancato rispetto delle seguenti norme sulla trasformazione e mutamento di destinazione dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e sulla trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi:	
	1) obblighi inerenti all'autorizzazione e la dichiarazione di inizio lavori, le autorizzazioni in sanatoria e i lavori di ripristino	sanzioni di cui al comma 10 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96
	2) obblighi inerenti alla regimazione delle acque, alle indagini geologiche, agli scavi e ai riporti di terreno, ai materiali di risulta, alla realizzazione delle opere, alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale	
	3) obblighi inerenti alla lavorazione del terreno in zone acclivi	
	4) obblighi inerenti allo sgrondo delle acque	
	5) disposizioni su estrazione, raccolta e prelievo di pietrame e sul pareggiamento del terreno	
	6) disposizioni sul mutamento di destinazione d'uso dei terreni	
	7) disposizioni sulla trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi	
	8) disposizioni inerenti all'autorizzazione alla trasformazione dei boschi di neoformazione	
	9) disposizioni sul rimboschimento compensativo	
	10) disposizioni inerenti alla trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione	
j	mancato rispetto delle norme sul taglio delle piante forestali non ricomprese nei boschi:	da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 750,00
k	mancato rispetto delle norme sull'esercizio del pascolo nei terreni pascolivi	
	1) obbligo di esercitare il pascolo nel periodo dal 1° ottobre al 15 maggio, tra i 400 e gli 800 metri s.l.m. e fino ad un massimo di sei mesi, al di sopra degli 800 metri s.l.m.	da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 750,00 e da un minimo di euro 9,00 ad un massimo di euro 90,00 per ogni capo di bestiame
	2) obbligo di comunicazione per i lavori di miglioramento dei pascoli	
l	mancato rispetto delle norme sull'esercizio del pascolo nei boschi	
m	mancato rispetto del periodo di riposo invernale per le aree interessate all'esercizio del pascolo	
n	mancato rispetto del divieto di esercizio del pascolo e di concessione di fida pascolo, per i soggetti pubblici, in assenza del Regolamento del pascolo	
o	mancato rispetto del divieto di esercizio del pascolo vagante o brado senza idoneo custode	da un minimo di euro 9,00 ad un massimo di euro 90,00 per ogni capo di bestiame
p	mancato rispetto del divieto di asportazione delle deiezioni animali	
q	mancato rispetto delle norme sulla raccolta dei prodotti secondari del bosco, dello strame, della copertura morta o lettiera, sul taglio del cespugliame, sull'estrazione del ciocco d'erica, sullo sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali arboree, sulla raccolta di semi forestali	da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 750,00
r	mancato rispetto delle norme sulla raccolta degli asparagi nei mesi di settembre, ottobre e novembre	
s	mancato rispetto delle norme relative al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati	sanzioni di cui al comma 12 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96 oltre al pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque

Violazioni delle disposizioni della L. R. n. 11/96 e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti e valori delle sanzioni amministrative per le relative infrazioni

Lettera	Disposizione/infrazione	Sanzione amministrativa
		cagionato
t	mancato rispetto delle disposizioni relative alle modalità di esecuzione della martellata e dell'apposizione dei segni convenzionali, all'epoca del taglio dei boschi cedui e alla modalità dei tagli dei polloni	pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
u	mancato rispetto delle disposizioni inerenti agli interventi di sfollo e di diradamento, nei boschi cedui, semplici, matricinati e composti, da eseguirsi in numero massimo due per ogni turno, con intervallo non inferiore a un terzo del turno	
v	mancato rispetto delle norme relative ai cedui matricinati:	
	1) obbligo di riserva di almeno 70 matricine per ettaro, nei boschi cedui, e di almeno 50 matricine per ettaro, nei cedui di castagno	pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
	2) obbligo di distribuzione uniforme delle matricine su tutta la superficie della tagliata o distribuzione a gruppi per specie che non tollerano il brusco isolamento, con diametro, misurato ad altezza di 1,30 metri da terra, non inferiore ai diametri medi dei polloni del turno	
	3) obbligo del taglio, contestualmente ai polloni, delle matricine da eliminare	
	4) obbligo di aumento, nei boschi con pendenza superiore al 70 per cento, del numero minimo di matricine da 50 a 70, per il castagno, e da 70 a 100, per le altre specie	
w	mancato rispetto delle seguenti norme relative ai cedui composti:	
	1) obbligo di riserva di almeno 140 matricine per ettaro, di cui 50-60 dell'età del turno del ceduo e le rimanti ripartite fra le altre classi di età multiple del turno	pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
	2) obbligo di uniforme distribuzione delle matricine su tutta la superficie della tagliata	
	3) obbligo di taglio contestualmente ai polloni delle matricine da eliminare	
x	mancato rispetto delle norme relative alla coltivazione delle sugherete:	
	1) obblighi inerenti all'autorizzazione per il taglio delle piante e alla loro sostituzione	pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
	2) divieto di trasformazione della sughereta in altra qualità di coltura	
	3) obbligo di autorizzazione e di reimpianto in zone limitrofe per il mutamento di destinazione della sughereta per fini non agricoli	
	4) norme tecniche relative alla demaschiatura e all'estrazione del sughero gentile dalle piante di sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759 (Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera)	
	5) obbligo di comunicazione di inizio attività di demaschiatura e di estrazione del sughero gentile e ripristino del precedente statu quo delle strutture viarie esistenti, esclusivamente diretto a facilitare le operazioni di estrazione del sughero	sanzioni di cui al comma 9 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96
y	mancato rispetto delle norme relative all'allestimento e sgombero delle tagliate	sanzioni di cui al comma 12 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96
z	mancato rispetto delle norme relative al capitolato d'onori, alla nomina del direttore del cantiere forestale, alla consegna del lotto boschivo, alle modalità di esecuzione dell'utilizzazione boschiva, alla valutazione delle piante di sottocavallo, agli obblighi di verifica ed accertamento del direttore del cantiere	da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 6.000,00
aa	mancato rispetto delle norme relative all'esbosco dei prodotti	da un minimo di euro 30,00 ad a un massimo di euro 300,00 per ogni ara o sua frazione e pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
bb	mancato rispetto delle seguenti norme relative al trattamento delle fustaie:	
	1) divieto di esecuzione del taglio raso nelle fustaie	pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
	2) divieto di esecuzione dei tagli culturali se la provvigione media presente sulla superficie interessata dall'intervento dopo il taglio sia inferiore alla provvigione minimale	
	3) divieto di conversione dei boschi di alto fusto, dei soprassuoli transitori e dei cedui in conversione in cedui semplici, matricinati e composti	
cc	mancato rispetto delle norme relative al taglio dei boschi cedui posti in situazioni speciali	
dd	mancato rispetto delle norme relative al taglio dei boschi di alto fusto in situazioni speciali o con soprassuolo irregolare	

Violazioni delle disposizioni della L. R. n. 11/96 e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti e valori delle sanzioni amministrative per le relative infrazioni

Lettera	Disposizione/infrazione	Sanzione amministrativa
ee	mancato rispetto delle norme relative all'artificioso frazionamento della superficie di taglio e al taglio per l'autoconsumo	da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 6.000,00
ff	mancato rispetto delle norme relative all'autorizzazione di taglio e alla comunicazione di taglio	sanzioni di cui al comma 9 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96
gg	mancato rispetto delle seguenti norme relative ai Piani di Gestione Forestale:	
	1) obbligo di dotazione del Piano di Gestione Forestale	
	2) divieto dell'artificioso frazionamento della superficie ai fini dell'obbligo di dotazione del Piano di Gestione Forestale	da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 6.000,00
	3) divieto di esecuzione dei tagli boschivi in assenza del Piano di Gestione Forestale, per beni silvo-pastorali di superficie superiore o uguale ai dieci ettari	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni ettaro o sua frazione
	4) norme transitorie relative ai Piani di Gestione Forestale, inerenti all'anticipo di ripresa	
hh	mancato rispetto dell'obbligo di preventiva autorizzazione per l'apertura di strade forestali e di piste di servizio destinate all'esbosco di legname, per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico e per la modifica del tracciato esistente o il suo allargamento	da un minimo di euro 30,00 ad un massimo di euro 300,00 per ogni metro lineare
ii	violazione delle norme sul taglio delle piante forestali non ricomprese nei boschi	pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate
ll	mancato rispetto delle seguenti norme relative alle prescrizioni e alle norme tecniche in materia di castanicoltura da frutto:	
	1) disposizioni relative all'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate	pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
	2) divieti e condizioni imposte, relativamente alle operazioni colturali ammesse nel caso in cui il terreno sia eccezionalmente mobile, dilavato o in forte pendenza	